

DICHIARAZIONI

Operazioni straordinarie e consolidato fiscale: il quadro GC del modello Redditi 2021

di Federica Furlani

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI D'IMPRESA E IRAP

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito del regime del **consolidato fiscale**, di cui agli [articoli da 117 a 128 del Tuir](#), l'eventuale perfezionamento di **operazioni straordinarie** (fusione, scissione e liquidazione volontaria) intervenute tra soggetti aderenti al consolidato possono o meno **interrompere la tassazione di gruppo**.

In particolare, l'**articolo 11, commi 1, 2 e 3, D.M. 01.03.2018** elenca le **fusioni che non compromettono la continuazione della tassazione di gruppo** in essere alla data di perfezionamento giuridico dell'operazione; si tratta della:

- **fusione tra società consolidate.** In tal caso il vincolo di permanenza temporale nel consolidato delle società partecipanti alla fusione si trasferisce alla società risultante dalla fusione, che è tenuta a rispettare il termine che scade per ultimo;
- **fusione tra la consolidante e una o più consolidate,** che estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'[articolo 124 Tuir](#). Nel caso di fusione per incorporazione della consolidante in una consolidata permane la tassazione di gruppo nei confronti delle altre consolidate;
- **fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato** (purché permangano i requisiti di cui all'[articolo 117 Tuir](#)).

Per quanto riguarda le **scissioni**, l'**articolo 11, commi 4, 5 e 6, D.M. 01.03.2018** prevede che **non si verifica interruzione della tassazione di gruppo** in caso di:

- **scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale.** In tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l'opzione di cui all'[articolo](#)

[117, comma 1, Tuir](#):

- **consolidata beneficiaria di una scissione di società**, anche non inclusa nella tassazione di gruppo;
- **scissione parziale della consolidante**;

fermo restando, in tutti i casi, i requisiti richiesti di cui all'[articolo 117, comma 1, Tuir](#).

Infine, anche la **liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata** non interrompe la tassazione di gruppo.

Dal punto di vista degli **adempimenti dichiarativi**, nel caso in cui abbiano avuto luogo le operazioni straordinarie sopra indicate che non interrompono la tassazione di gruppo, la società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, deve compilare il **quadro GC del modello Redditi SC**, nel quale aggregare, **sommando algebricamente**, i dati:

- **esposti nel proprio quadro GN**;
- **esposti nel quadro GN delle dichiarazioni delle società fuse o scisse relative al periodo di imposta antecedente l'operazione straordinaria**.

Vale quindi la regola generale secondo cui, in caso di **operazioni straordinarie** che **non interrompono la tassazione di gruppo**, per **reddito complessivo** deve intendersi il **reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica** dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria, nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.

Nel caso di scissione, il quadro GC deve essere compilato dalla società beneficiaria designata ai sensi dell'[articolo 173, comma 12, Tuir](#), mentre nel caso di **liquidazione volontaria** la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo di imposta del consolidato.

In particolare, nella **Sezione I del quadro GC**, dedicata alla **“Determinazione del reddito complessivo”**, va indicato il **reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica**:

- dei **redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione** per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria;
- del **reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione**.

Se **la liquidazione si protrae oltre l'esercizio** in cui ha avuto inizio, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano **definitivi**, indipendentemente dalla durata della liquidazione. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo **scioglimento della società** confluiscce, in ogni caso, nella **determinazione della tassazione di gruppo**.

Dal **punto di vista compilativo** il quadro GC, Sezioni da I a VIII, è costituito dalla somma dei corrispondenti righi del quadro GN, sezioni da I a VIII.

Per quanto riguarda la **Sezione IX – Operazioni straordinarie** del quadro GC:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della **società fusa** (in caso di fusione), **scissa** (in caso di scissione), del **soggetto dichiarante** (nel caso di liquidazione volontaria);
- nella **colonna 2** la **data di effetto dell'operazione straordinaria**.